

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 25 marzo 2025

D.d.s. 21 marzo 2025 - n. 3891
Reg. (UE) 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Lombardia. Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», approvazione del bando per la presentazione delle domande di conferma anno 2025

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA,
FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Richiamati:

- il Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia 2014-2022 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con Decisione n. C(2025) 1523 final del 13 marzo 2025;
- la deliberazione della Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020»;
- il decreto n. 1606 del 10 febbraio 2025, con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2022, tra cui dell'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite»;
- i decreti n. 5294/2019, n. 4661/2020 e n. 5569/2022 con i quali sono stati approvati bandi per la presentazione di domande di sostegno (iniziali) dell'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» che prevedono che i beneficiari adottino impegni pluriennali che oltrepassano il periodo di programmazione 2014-2022;

Considerato che:

- la Commissione europea ha registrato in data 4 novembre 2021 con il n. SA.100337 (2021/XA) - Modifica aiuto alla forestazione e all'imboschimento, il regime di esenzione per la sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite, la cui base giuridica è costituita dalla d.g.r. n. 5631 del 30 novembre 2021 «Programma di sviluppo rurale della Lombardia. Misura 8 «Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite». Aggiornamento regime 48439 (2017/XA);
- il regime SA.100337 (2021/XA) è stato inserito in SIAN con il SIAN-CAR 1004480;
- le disposizioni di cui al presente decreto sono quindi attuate nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.100337 (2021/XA) - Modifica aiuto alla forestazione e all'imboschimento, nonché del Regolamento (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 12 «Relazioni», 13 «Controllo» e 32 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

Dato atto che:

- le agevolazioni saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- l'ufficio competente per l'effettuazione delle verifiche propeedeutiche e per la registrazione delle erogazioni è la Struttura «Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA» dell'Organismo Pagatore Regionale;

Precisato che:

- non potranno essere destinatarie di concessione di aiuti le imprese che dovessero rispondere ad una delle definizioni di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014;
- nel rispetto dell'art. 1, par. 5, lett. a) e b) del Reg. (UE) 702/2014, come modificato dall'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2019/289, alle imprese non potrà essere erogato il contributo se la stessa impresa risultasse destinataria di un ordine di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno da una precedente decisione della Commissione;

- i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 in merito ai contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse e alla loro posizione in relazione allo status di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014;

Visto il d.m. n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale», così come da ultimo modificato dal d.m. n. 289235 del 28 giugno 2024, che, in relazione all'applicazione della condizionalità, dispone che:

- per i beneficiari esclusivamente dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità definite dal d.m. 10 marzo 2020, n. 2588;
- in attuazione del Reg. (UE) 2024/1468, recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Reg. (UE) 2021/2116;

Dato atto che tutti i controlli amministrativi/in loco e i relativi pagamenti effettuati con risorse FEASR 2014-2022 devono concludersi entro il 31 dicembre 2025 ovvero entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della chiusura del Programma di sviluppo rurale (31 dicembre 2022), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di pagamento relative all'Operazione 8.1.02 del PSR 2014-2022;

Ritenuto opportuno rendere note ai beneficiari dell'Operazione 8.1.02 del PSR 2014-2022 per l'annualità 2025 le condizioni che regolano la conferma degli impegni per percepire i benefici dell'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite»;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2025 graveranno sul bilancio dell'OPR;

Vista la comunicazione del 21 marzo 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole dell'OPR relativo al bando dell'anno 2025 di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 19 marzo 2025, agli atti;

Visto il parere favorevole dell'AdG del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 relativo al bando dell'anno 2025 di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 20 marzo 2025, agli atti;

Ritenuto pertanto di approvare il bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative all'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

1. di approvare il bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative all'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che tutti i controlli amministrativi/in loco e i relativi pagamenti effettuati con risorse FEASR 2014-2022 devono concludersi entro il 31 dicembre 2025 ovvero entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della chiusura del Programma di sviluppo rurale (31 dicembre 2022), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di pagamento relative all'Operazione 8.1.02 del PSR 2014-2022;

3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) relative all'Operazione 8.1.02 per l'anno 2025 graveranno sul bilancio dell'OPR;

4. di attuare le disposizioni di cui al presente decreto nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.100337 (2021/XA) – Modifica aiuto alla forestazione e all'imboschimento, nonché del Regolamento (UE) n. 702/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 289/2019, con particolare riferimento agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 12 «Relazioni», 13 «Controllo» e 32 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

7. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza.

Il dirigente
Francesco Brignone

— • —

ALLEGATO 1

**PSR**
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI**Regione
Lombardia**

*Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (Reg. (UE) n. 1305/2013)*

SOTTOMISURA 8.1 "Forestazione e imboschimento"

Operazione 8.1.02

"Mantenimento di superfici imboschite"

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (CONFERMA)
ANNO 2025**

1. PREMESSA

2. FINALITA' E OBIETTIVI

3. SOGGETTI BENEFICIARI

4. COSA VIENE FINANZIATO

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

6. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

6.1 PREMI ANNUALI EROGABILI PER LE TIPOLOGIE B1 E B2

7. IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

7.1 DURATA DEL PERIODO DI IMPEGNO E SUPERFICIE SOTTO IMPEGNO

7.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE 8.1.02

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

8.1 CONDIZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE

8.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLE SUPERFICI

8.3 COLTURE AMMESSE A PREMIO

8.4 ACCESSO PREFERENZIALE ALL'OPERAZIONE

9. CONDIZIONALITA'

10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

10.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

10.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

10.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

10.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA

10.5 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA

11. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

11.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

11.2 ISTRUTTORIA

12. CONTROLLI

12.1 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI

12.2 ESITO DEI CONTROLLI

13. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

14. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

15. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

15.1 INDICATORI

16. RICORSI

17. SANZIONI

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

19. RIEPILOGO TEMPISTICHE

20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

20.1 CONTATTI

ALLEGATO A - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE - PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI

ALLEGATO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO

ALLEGATO D - FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

ALLEGATO E - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO F - CALCOLO DIMENSIONE DI IMPRESA

1. PREMESSA

In applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2022, approvato in base al Reg. (UE) n. 1305/2013, Regione Lombardia attraverso la Misura 8 – sottomisura 8.1 “Forestazione e imboschimento” - **Operazione 8.1.01** “Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento” ha finanziato la realizzazione di due tipologie di impianti:

Tipologia A: Piantagioni legnose a ciclo breve, a rapido accrescimento, con durata dell’impegno di anni 8;

Tipologia B: Piantagioni legnose a ciclo medio lungo, con durata dell’impegno di anni 20;

Il presente bando regola l’applicazione dell’**Operazione 8.1.02** - “Mantenimento di superfici imboschite” per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) per gli interventi di Tipologia B realizzati nell’ambito dell’operazione 8.1.01.

2. FINALITA’ E OBIETTIVI

L’operazione è finalizzata a favorire la conservazione delle superfici imboschite nel periodo successivo all’impianto e garantire lo sviluppo equilibrato delle piante, evitando situazioni di degrado.

L’operazione contribuisce direttamente alla Focus Area 5 e) “*Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale*” e, indirettamente, alle Focus Area:

- 4 a) “*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compresa nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa*”;
- 4 c) “*Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi*”.

L’operazione contribuisce inoltre ai seguenti obiettivi trasversali del PSR 2014-2022:

Ambiente in quanto gli interventi di forestazione concorrono alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio e del paesaggio garantendo una gestione agronomica e forestale maggiormente sostenibile.

Mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto il mantenimento delle superfici imboschite con la tipologia B dell’operazione 8.1.01 ha effetti positivi sullo stoccaggio di carbonio atmosferico, sulla riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Per l’anno 2025 possono presentare domanda di pagamento soltanto, i beneficiari degli interventi dell’operazione 8.1.01, tipologia B1 “Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo **su terreni agricoli**” e B2 “Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo **su terreni NON agricoli**” che hanno già presentato domanda di sostegno e sono stati ammessi ai benefici per l’operazione 8.1.02 negli anni precedenti.

Tali beneficiari sono imprese agricole individuali e società agricole di persone, capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito “IAP”) ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 anche se “sotto condizione”. Sono esclusi i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.

4. COSA VIENE FINANZIATO

L’aiuto concesso è un premio annuale per ettaro, calcolato in base ai costi di manutenzione e ai mancati redditi secondo le modalità indicate in dettaglio al par. 6.1.

I premi sono erogati dall’anno successivo all’anno solare di collaudo dell’impianto finanziato con l’operazione 8.1.01 Tipologia B.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria dell’operazione 8.1.02 per le domande di pagamento (conferme) presentate nell’anno 2025 è pari a € 15.000,00 a valere sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR).

6. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE

L’operazione di cui al presente bando fa parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Lombardia, attuativo del Reg. (UE) n. 1305/2013, cofinanziato con risorse comunitarie (53%), nazionali (32,9%) e regionali (14,1%).

Le disposizioni di cui al presente decreto sono redatte nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.100337 (2021/XA) “Modifica aiuto alla forestazione e all’imboschimento” e in toto del Reg. (UE). n. 702/2014, in particolare dell’art. 32 “Aiuti alla forestazione e all’imboschimento”.

Non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'art. 2, par. 14, del Reg. (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno da una precedente decisione della Commissione.

I richiedenti del contributo devono autocertificare ai sensi del DPR 445/2000:

- 1) la loro posizione in relazione alla nozione di impresa in difficoltà e quali altri contributi hanno ricevuto nell'ambito di regimi di aiuti di stato;
- 2) la dimensione di impresa secondo quanto definito dall'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014, con il modello di calcolo di cui all'allegato F al presente bando (scaricabile dal portale www.psr.regione.lombardia.it).

I dati in essa dichiarati sono oggetto di verifica da parte:

- del responsabile della concessione per l'ammissione a finanziamento;
- del responsabile dell'erogazione per quanto riguarda la liquidazione.

La normativa di riferimento per quanto riguarda le verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione dei contributi sottoposti alla disciplina degli aiuti di stato è contenuta nell'art. 52 della legge 234/2012 e nel DM 115/2017.

6.1 Premi annuali erogabili per le tipologie B1 e B2

Premio annuale di manutenzione (per 5 anni)

Per gli interventi di tipologia B1 e di tipologia B2, è riconosciuto un premio annuale di manutenzione, erogabile per cinque annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti finanziati con l'operazione 8.1.01, pari a 495,00 euro/ettaro/anno

Premio annuale di mancato reddito (per 12 anni)

Per gli interventi di tipologia B1, è riconosciuto un premio annuale, erogabile per dodici annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti finanziati con l'operazione 8.1.01, pari a 395,00 euro/ettaro/anno

In tabella si indicano i premi per le singole tipologie:

Tipologia B1 Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli	Importo premio/ettaro	Durata premio	Durata impegno Operazione 8.1.01 Tipologia B1
Manutenzione	495	5 anni	20 anni
Mancato reddito	395	12 anni	20 anni

Tipologia B2 Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni NON agricoli	Importo premio/ettaro	Durata premio	Durata impegno Operazione 8.1.01 Tipologia B2
Manutenzione	495	5 anni	20 anni

7. IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

7.1 Durata del periodo di impegno e superficie sotto impegno

Il beneficiario che riceve il contributo per l'operazione 8.1.02 è obbligato a rispettare gli impegni per tutto il "periodo di impegno" stabilito dai bandi relativi all'operazione 8.1.01, Tipologia B, collegata alla presente operazione.

La superficie sotto impegno per la domanda di sostegno/pagamento dell'operazione della 8.1.02 è:

- 1) la superficie grafica dell'impianto realizzato e collaudato in campo per la corrispondente domanda relativa all'operazione 8.1.01;
- 2) riferita alle particelle catastali richieste nella domanda di pagamento dell'operazione 8.1.01.

7.2 Impegni dell'operazione 8.1.02

Gli impegni sono:

1. mantenere gli impianti collaudati con l'operazione 8.1.01 - tipologia B (= superficie sotto impegno, come definita al punto 7.1) per tutto il periodo di impegno che è stabilito dal bando dell'operazione 8.1.01 stessa;
NOTA BENE una riduzione della superficie impiantata di oltre il 20 % rispetto alla superficie collaudata comporta la decadenza totale sia della domanda a valere sull'Operazione 8.1.02 che della domanda sull'Operazione 8.1.01.
2. nei primi 6 anni di impegno, sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche della tipologia B dell'operazione 8.1.01. La comunicazione della morte o deperimento delle piante va inoltrata preventivamente via PEC alle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

(AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia territorialmente competenti;

3. effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni di mantenimento, ecc.):
 - secondo le modalità previste nel piano di impianto;
 - eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità dell'operazione 8.1.01 o durante i controlli.
4. contenere le infestanti sia attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno) sia attraverso la pulizia del sottobosco per il mantenimento in buono stato dell'impianto;
5. non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica (da comunicare preventivamente via PEC alle Strutture AFCP di Regione Lombardia territorialmente competenti) e di pascolo delle greggi transumanti;
6. dal 7° anno d'impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'operazione 8.1.01, fermo restando che il numero di specie presenti deve essere quello collaudato;
7. compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno. Tale registro deve essere specifico per l'impianto della tipologia B dell'operazione 8.1.01 per il quale si chiede il presente premio e deve riportare i seguenti elementi minimi: superficie, riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata (potature, irrigazioni, concimazioni, contenimento infestanti, lotta fitosanitaria ecc. secondo quanto previsto dal piano d'impianto), data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione. Il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 8.1.02 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento (conferma) sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità e pagamento dell'anticipo e del saldo).

8.1 Condizioni relative al richiedente

I richiedenti devono:

- aver realizzato un intervento dell'operazione 8.1.01 della tipologia B e aver già presentato domanda di pagamento negli anni precedenti al 2025;
- mantenere per l'intero periodo di impegno la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito "IAP") ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 anche se "sotto condizione";
- non essere impresa in difficoltà così come definite dall'art. 2, par. 14, del Reg. (UE) n. 702/2014 (Allegato B al presente bando);
- non aver richiesto o percepito altri fondi per il mantenimento o per il mancato reddito, oltre a quelli previsti dal presente bando (Allegato A e B al presente bando).

8.2 Condizioni relative alle superfici

Devono essere richieste a premio per la presente operazione tutte le superfici relative agli interventi della tipologia B1 e B2 dell'Operazione 8.1.01 che, sono state collaudate a seguito di misurazione tramite strumentazione GPS, dagli Uffici Territoriali Regionali (UTR), attualmente Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, localizzate nei Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina delle province di Cremona, Mantova, Lodi e Pavia.

La superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno/pagamento per l'operazione 8.1.02 **non può interessare particelle catastali** diverse da quelle della domanda collaudata con l'operazione 8.1.01 e devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità previste per l'Operazione 8.1.01.

8.3 Colture ammesse a premio

L'elenco dei codici cultura ammessi per la presente operazione sono quelli riportati in tabella:

INTERVENTO	COD PRODOTTO	COD_USO _VARIETA	DES_PRODOTTO	DES_USO_VARIETA
B1 / Mancato reddito su terreni agricoli	514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
B1 / Manutenzione di imboschimenti su terreni agricoli	514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
B2 / Manutenzione su terreni NON agricoli	514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)

8.4 Accesso preferenziale all'operazione

Non sono previsti criteri di accesso preferenziale.

9. CONDIZIONALITA'

Beneficiari dell'Operazione 8.1.02 tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013

I beneficiari dell'Operazione 8.1.02 che NON ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 sono tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e per essi continuerà ad applicarsi il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). La condizionalità è quindi costituita dall'insieme degli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 2588/2020 del MIPAAF "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", così come declinati nell'Allegato 2 delle emanande disposizioni regionali in materia di Condizionalità.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITA' – Condizionalità 2014-2022" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. (UE) n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19 e 20
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE: articoli 3, 4 e 5 ¹
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000: articoli 4 e 7 ²
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004: articoli 3, 4 e 5 ³
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001: articoli 7, 11, 12, 13 e 15
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CE: articolo 3 e articolo 4
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE: articolo 4

¹ La Direttiva 2008/71/CE è stata abrogata dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 2008/71/CE si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,52,56; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,15

² Gli articoli 4 e 7 del Reg. CE n. 1760/2000 sono stati abrogati dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 4 e 7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,38,41,42; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,13.

³ Il Reg. CE n. 21/2004 è stato abrogato dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento CE n. 21/2004 si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,45,49; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,14.

Beneficiari dell'Operazione 8.1.02 tenuti al rispetto della condizionalità rafforzata

I beneficiari dell'Operazione 8.1.02 che ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 sono tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e per essi si applicherà il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) 2021/2116.

I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2024/1468.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF *"Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."* così come da ultimo modificato dal DM n. 289235/2024 e così come declinati nell'Allegato 1 delle emanande disposizioni regionali in materia di Condizionalità.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITA' – Condizionalità 2023-2027" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

CGO e BCAA sono raggruppati in **3 Zone** e **7 Temi Principali** come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. (UE) 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati): articoli 4 e 5.
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.
		BCAA 7 (*)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE (Diretta Uccelli): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat): articolo 6, paragrafi 1 e 2.
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

(*) In alternativa alla rotazione è possibile soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture - Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 così come modificato dal Reg. (UE) 2024/1468

10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

10.1 Presentazione della domanda

Per l'anno 2025 possono presentare **domanda di pagamento** (conferma) soltanto i soggetti, aventi i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 8.1, che sono stati già ammessi ai benefici dell'Operazione 8.1.02 negli anni precedenti. La domanda di pagamento è necessaria per ottenere il pagamento ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

I beneficiari dovranno presentare una domanda di pagamento in ogni annualità di impegno, per gli anni in cui è erogabile il premio di manutenzione e mancato reddito, così come definito al par. 6.1.

I dati indicati nella domanda di pagamento (conferma) sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

Il beneficiario degli aiuti dell'operazione 8.1.02 che non presenta la domanda di pagamento non può percepire i premi per l'anno corrente. La Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) competente effettua un sopralluogo sull'impianto finanziato nel corso dell'anno al fine di verificare l'effettiva esistenza dello stesso e l'idoneo mantenimento.

10.2 Quando presentare la domanda

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al par. 10.4 "Come presentare la domanda".

La domanda deve essere presentata entro le ore 24:00 del 15 maggio di ogni anno.

Per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di conferma dal momento che tutti i controlli amministrativi/controlli in loco e relativi pagamenti di saldo dovranno concludersi entro il 31/12/2025 così come previsto dai regolamenti comunitari di modifica del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (UE) n. 1303/2013.

10.2.1 Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del **15 maggio 2025 e, quindi, fino al 9 giugno 2025**.

In caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente.

La domanda pervenuta oltre il 9 giugno 2025 è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di conferma dal momento che tutti i controlli amministrativi/controlli in loco e relativi pagamenti di saldo dovranno concludersi entro il 31/12/2025 così come previsto dai regolamenti comunitari di modifica del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (UE) n. 1303/2013.

10.3 A chi presentare la domanda

La domanda di pagamento (conferma), informatizzata, deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità descritte al successivo par. 10.4, indicando l'ambito territoriale (AFCP) in cui è situato l'impianto della tipologia B dell'Operazione 8.1.01.

Le Strutture AFCP (ex UTR) sono le seguenti:

- AFCP di Pavia (provincia di Pavia, provincia di Lodi);
- AFCP Val Padana (provincia di Cremona, provincia di Mantova);

10.4 Come presentare la domanda

10.4.1 Fascicolo aziendale

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA e a compilare, riferendosi all'anno 2025, la consistenza grafica (CG) ed il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso il suddetto strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per la presente Misura.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Si precisa che in fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli.

A partire dall'anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2025 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nella nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA).

10.4.2 Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente/beneficiario deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica, venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG ad una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di pagamento (conferma), al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

I soggetti interessati possono presentare domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti (Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"

Successivamente il file firmato elettronicamente deve essere caricato a sistema come allegato.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento ed invio del file firmato il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file.

La domanda di pagamento s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo di Regione Lombardia **entro le ore 24:00:00 del 15 maggio 2025.**

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre la scadenza di chiusura del bando, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co., nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, conformemente all'art. 17, par. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce tutta l'assistenza tecnico-informativa necessaria al superamento del problema segnalato, avvalendosi della collaborazione di ARIA S.p.a..

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda di sostegno/pagamento entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica, con l'evidenza delle anomalie riscontrate, deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande rispettando le seguenti tempistiche:

- **entro 15 giorni lavorativi** per problematiche inerenti alla costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico propedeutico alla compilazione delle domande;
- **entro 5 giorni lavorativi** per problematiche inerenti esclusivamente alla compilazione della domanda di pagamento.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti per problematiche segnalate oltre i termini sopra riportati.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di pagamento (conferma) chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo.

Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di pagamento (conferma), che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/72 art. 21 bis dell'Allegato B.

10.4.3 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare autocertificazione relativa alla "richiesta o percepimento di ulteriori fondi", "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato" e "calcolo dimensione impresa", in formato zip, jpeg, p7m, jpg, pdf (Allegati A, B e F al presente bando) a firma del soggetto beneficiario. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

10.5 Modifiche alla domanda già presentata

La variazione a una domanda di pagamento già chiusa in Sis.Co. si effettua attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

Ai sensi dei Reg. (UE) n. 809/2014 e 640/2014 e ss.mm.ii. le possibili domande di modifica sono quelle di seguito descritte.

10.5.1 Domanda in riduzione (Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014)

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, la domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, presentando apposita domanda di ritiro.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata, su Sis.Co., in qualsiasi momento, mentre la domanda di ritiro parziale deve essere presentata, sempre su Sis.Co., entro e non oltre il **30 giugno 2025**.

La domanda di ritiro non è comunque ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procede al recupero dei contributi già erogati al beneficiario.

L'invio della copia cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio della domanda elettronica, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

10.5.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Cambio beneficiario

È possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di pagamento (conferma) a cui si intende subentrare.

Per subentrare agli impegni dell'anno N (es. 2025) e percepire il relativo pagamento riferito all'anno N (anticipo/saldo 2025), il cessionario (subentrante) deve presentare:

- **entro il 30/09/2025**, la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014", corredata dal modulo di cui all'allegato C "Dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario" a seguito di istruttoria positiva della suddetta richiesta,
- **entro il 31/10/2025**, la domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014" anno campagna N (es. 2025).

L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno N (es. 2025).

Per le modalità, le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche si rinvia al decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 42 del 18 ottobre 2021 e sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi.

Per l'anno 2025 le date per la presentazione della Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Cambio beneficiario sono quelle riportate nel presente atto

10.5.3 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di pagamento.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co., allegando opportuna documentazione.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

Tale richiesta non può essere presentata dopo la validazione di un'istruttoria relativa alla domanda per cui si intende presentare una domanda di riconoscimento di EP.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese, dopo istruttoria, è rilasciata/non rilasciata dall'OPR.

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile presentare in SISCO la domanda di pagamento corretta che sostituisce la precedente.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese nell'annualità.

10.5.4 Domande di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'art. 2, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizootia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata all'OPR **entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal**

momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata tramite Sis.Co. allegando lo specifico modulo di cui all'allegato D al presente bando (facsimile richiesta di autorizzazione al riconoscimento delle cause di forza maggiore) e la documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle cause di forza maggiore.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche l'OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

11. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

11.1 Responsabile del procedimento

Il Dirigente regionale della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'OPR assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

11.2 Istruttoria

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande di pagamento (conferma) presentate a valere sul presente bando spetta all'OPR che si avvale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) competenti per territorio della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

L'istruttoria prevede controlli e attività amministrative che comprendono:

- La verifica della completezza e della validità delle dichiarazioni rese dal richiedente e della documentazione presentata;
- la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel bando.

I controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri fonti di finanziamento;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa.

A fronte di tale istruttoria, in caso di eventuali esiti negativi, l'OPR trasmette una comunicazione al beneficiario, in modo che possano essere presentate memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

12. CONTROLLI

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'OPR per quanto concerne le domande di pagamento⁴. Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR che, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari sono riportate nel presente bando.

L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente responsabile dell'OPR che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

Le domande di pagamento (conferma) sono sottoposte ai seguenti controlli, effettuati dall'OPR prima del pagamento:

- controlli amministrativi⁵: il 100% delle domande ammesse sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità (es. mantenimento della superficie d'impianto, mantenimento dello stato di IAP), degli impegni e degli altri obblighi.

Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede ad estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento, successivamente al primo anno, nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscisse a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, l'OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato provvederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

⁴ Per "domanda di pagamento" si intende sia la domanda presentata negli anni successivi a quello della domanda di sostegno (iniziale) sia la domanda di sostegno (iniziale) dopo la sua ammissione a finanziamento disposta dal Responsabile delle operazioni.

⁵ Art. 28 e art. 29 del Reg. (UE) n. 809/2014

- controlli in loco⁶ per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi. Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.
- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

12.1 Estrazione del campione per i controlli

Controllo in loco per la verifica degli impegni dell'operazione

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'OPR e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'effettiva estensione della superficie che risulta dalla domanda grafica dell'operazione 8.1.02;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni dell'operazione descritti al capitolo 7;

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione delle domande presentate ed ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio

12.2 Esito dei controlli

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Reg. (UE) n. 640/2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal Reg. (UE) n. 809/2014 e dal DM n. 2588 del 10/03/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Con decreto regionale n. 19126 del 24 dicembre 2019, reperibile sul BURL Serie Ordinaria n. 2 del 10 gennaio 2020, sono state definite l'entità delle riduzioni da applicare al premio in caso di mancato rispetto degli impegni relativi alla presente operazione.

Si precisa che:

- qualora gli impegni dell'operazione 8.1.02, venissero rispettati ma durante il controllo in loco per la verifica del rispetto degli impegni relativamente alla presente operazione si rilevasse un mancato rispetto degli impegni essenziali previsti dall'operazione 8.1.01 tipologia B, da cui la presente operazione discende, anche il beneficio sull'operazione 8.1.02 decade;
- qualora durante il controllo ex post per il rispetto degli impegni essenziali relativo all'operazione 8.1.01 tipologia B si rilevasse un mancato rispetto degli impegni essenziali, anche il beneficio sull'operazione 8.1.02 decade.

Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014

Per quanto riguarda le riduzioni relative alle sovradichiarazioni riscontrate nel corso dei controlli amministrativi e in loco si applica quanto disposto dall'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014, in particolare:

Se per un gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'art. 18 del medesimo regolamento, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non superiore al 20% della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del

⁶ Art. 37 e art. 38 del Reg. (UE) n. 809/2014

sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 citato.

Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 del citato art. 19 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'art. 57, par. 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni di condizionalità

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o revocato.

Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata delle inadempienze e sono oggetto del Manuale operativo dei controlli di condizionalità predisposto annualmente da OPR in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 3 del DM n. 2588/2020 *"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"* e ss.mm.ii. e dalla relativa circolare in materia di condizionalità redatta da AGEA Coordinamento.

13. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste ai paragrafi precedenti è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'Operazione, a cura dell'organismo delegato da OPR. Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

L'organismo delegato da OPR, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario e per conoscenza al Responsabile dell'Operazione e a OPR.

14. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'OPR.

Per le domande con istruttoria di ammissibilità positiva OPR effettua il pagamento del saldo entro il 31/12/2025.

Per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

15. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

15.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- totale spesa pubblica (€);
- Superficie sotto impegno (ha).

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

16. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità alternative di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

17. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'OPR, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Reg. (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato E "Trattamento dati personali" al presente bando.

19. RIEPILOGO TEMPISTICHE

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 13 Reg (UE) n. 809/2014	Entro e non oltre il 15 maggio 2025
Presentazione tardiva della domanda di pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014	Dal 16 maggio al 9 giugno 2025
Presentazione della domanda di ritiro parziale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014	Entro il 30 giugno 2025
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	Entro il 31 dicembre 2025
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli e comunque entro il 31/12/2025

20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento è pubblicato sul BURL, sul portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	OPERAZIONE 8.1.02 "Mantenimento di superfici imboschite"
DI COSA SI TRATTA	Bando per il finanziamento del mantenimento delle piantagioni legnose a ciclo medio lungo ("impianti a ciclo medio lungo"), <u>Tipologia B Operazione 8.1.01.</u>
CHI PUÒ PARTECIPARE	Imprese agricole individuali, società agricole di persone, di capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ("IAP") ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 anche se "sotto condizione". Sono esclusi i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria annua dell'Operazione 8.1.02 per le domande di pagamento è pari a € 15.000,00 a valere sul bilancio dell'OPR.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Premio annuale di manutenzione (per 5 anni) Per gli interventi di tipologia B1 e di tipologia B2, è riconosciuto un premio annuale di manutenzione, erogabile per cinque annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti, pari a 495,00 euro/ettaro/anno. Premio annuale di mancato reddito (per 12 anni) Per gli interventi di tipologia B1, è riconosciuto un premio annuale, erogabile per dodici annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti, pari a 395,00 euro/ettaro/anno.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Regime di esenzione n. SA.100337 (2021/XA) - Aiuto alla forestazione e all'imboschimento, registrato dalla Commissione Europea in data 4 novembre 2021
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande di pagamento (conferme) sono istruite dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) che si avvale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste. L'istruttoria è tesa a verificare la completezza e della validità delle dichiarazioni rese dai beneficiari e la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nei bandi rispetto agli anni precedenti di impegno.
DATA DI APERTURA	Dalla data di pubblicazione sul BURL
DATA DI CHIUSURA	15 maggio 2025 alle ore 24:00:00
COME PARTECIPARE	La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previo aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda - Numero Verde 800 131 151 - sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni e segnalazioni relative al bando Responsabile di Operazione: Francesco Brignone Referenti tecnici: Luisa Cagelli

La scheda informativa tipo dei bandi regionale non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti

20.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- **Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste):**

Responsabile di Operazione: Francesco Brignone Tel. 02.6765.3174

Referenti tecnici: Luisa Cagelli Tel. 02.6765.2573

Email: foreste@regione.lombardia.it

- **Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)**

Numero Verde 800 131 151

Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

- **Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)**

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA: Paolo Tafuro Tel. 02 6765.4041

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.67.65.25.74

Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

ALLEGATI

ALLEGATO A	MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI
ALLEGATO B	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO
ALLEGATO C	DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO
ALLEGATO D	FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ALLEGATO E	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALLEGATO F	CALCOLO DIMENSIONE DI IMPRESA

ALLEGATO A - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE - PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI

A Regione Lombardia

.....

.....

**Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Operazione 8.1.02 "Mantenimento di superfici imboschite".****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a Provincia o Stato Estero il ____/____/____

residente nel Comune di Provincia

via/piazza

Codice fiscale

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società

.....
Codice fiscale

con riferimento alla domanda di contributo n.

essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.**DICHIARA**

di non avere percepito un contributo per il mantenimento o per il mancato reddito previsto dal presente bando attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

SI IMPEGNA

a comunicare, qualora intervengano, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo,

Firma del dichiarante

data,

ALLEGATO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

Il sottoscritto	_____			
		(Nome Cognome)		
nato/a a	_____	(_____) il	_____/_____/_____	
	(Comune)	(Prov.)	(gg/mm/aaaa)	
residente in	_____	(_____) _____	(Via, Piazza, ecc.)	(Num)
	(Comune)	(Prov.)		

In qualità di:

☐ legale rappresentante della società	_____			
	(Ragione sociale)			
☐ titolare dell'impresa	_____			
	(Denominazione)			
con sede in:	_____	(_____) _____	_____	
	(Comune)	(Provincia)	(Via, Piazza, ecc.)	(Numero)
Tel.	_____	C.F./P.IVA:	_____	

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014:

- ☐ di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1, punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, in quanto applicabile;
- ☐ di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- ☐ di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

<i>Ente concedente</i>	<i>Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione</i>	<i>Importo dell'agevolazione</i>	<i>Data di concessione</i>
_____	_____	€ _____ , _____	___ / ___ / ____
_____	_____	€ _____ , _____	___ / ___ / ____
_____	_____	€ _____ , _____	___ / ___ / ____

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

_____, ____ / ____ / ____
(Luogo) (Data)

(Firma)

**ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO
AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014 – OPERAZIONE 8.1.02**

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome del beneficiario)
nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il ____/____/____
residente in _____ (indirizzo completo del beneficiario)
titolare/legale rappresentante della ditta sa/società
_____ (denominazione Ditta)
CUAA _____ con sede in _____ (indicare sede legale della ditta),
con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (indicare ID procedimento ultima
domanda valida se esistente)

in qualità di cessionario (subentrante):

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome del beneficiario)
nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il ____/____/____
residente in _____ (indirizzo completo del beneficiario)
titolare/legale rappresentante della ditta sa/società
_____ (denominazione Ditta)
CUAA _____ con sede in _____ (indicare sede legale della ditta),
con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (indicare ID procedimento ultima
domanda valida se esistente)

in qualità di cedente

con la presente dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE / PARZIALE relativamente alla seguente
domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	TIPOLOGIA	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza che per le date di presentazione della richiesta di autorizzazione e della domanda di cessione azienda, per l'anno 2025 fa fede quanto riportato nel "Bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferma) anno 2025 Operazione 8.1.02 del PSR 2014-2022", mentre per le altre modalità, procedure e per le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche, vale quanto previsto dal decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021.

Infine, chiedono di essere informati circa l'esito della presente richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) _____

Il cessionario (Subentrante)

Il Cedente

Luogo e Data

Il presente modello debitamente compilato e sottoscritto deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014", mediante caricamento a Sis.Co., congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all'altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della presente richiesta di autorizzazione.

ALLEGATO D - FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 8 – SOTTOMISURA 8.1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N. 640/2014 - RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE, CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*)
titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*),
CUAA _____

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue⁷:

- ☐ decesso del beneficiario;
- ☐ incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- ☐ espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- ☐ calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- ☐ distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- ☐ epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Infine chiede di essere informato circa l'esito della presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec)

Luogo e data

Il richiedente/beneficiario

⁷ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

ALLEGATO E - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 679/2016, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti e delle persone fisiche che aderiscono alle operazioni del Programma di sviluppo rurale.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia, di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività;

I Suoi dati, inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6. Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. (UE) n. 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente

ALLEGATO F - CALCOLO DIMENSIONE DI IMPRESA

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

1. Ragione sociale impresa richiedente			
2. Codice fiscale			
3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato			
4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
5. Numero di occupati (1)			
6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente	SELEZIONA		

NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

--

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare SOLO in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

Impresa n. 1	Impresa n. 2	Impresa n. 3	Impresa n. 4	Impresa n. 5	Impresa n. 6	Impresa n. 7	Impresa n. 8	Impresa n. 9	Impresa n. 10
Denominazione									
Anno di riferimento	0	-1	-2	0	-1	-2	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)									
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)									
Numero di occupati (1)									
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)									

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b. i proprietari gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Nella Sezione 1 "Dati sull'impresa richiedente" compilare tutti i campi evidenziati in grigio delle 7 righe riferite alle ultime tre annualità, comprensive dell'ultimo bilancio disponibile approvato. Nel caso in cui al punto 7, ("7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente") l'impresa è selezionata come non autonoma (ossia associata o collegata), compilare nella Sezione 2 anche i dati relativi alle imprese facenti parte del gruppo (a tal fine vedasi il foglio "Istruzioni" per la definizione di impresa associata o collegata e gli esempi e situazioni ivi indicati). Una volta compilata la Sezione 1 ed eventualmente la Sezione 2 (solo in caso di impresa richiedente non autonoma), nella Sezione 3 si visualizzerà la dimensione dell'impresa richiedente. Se a seguito della compilazione delle ultime due annualità (della Sezione 1 ed eventualmente della Sezione 2) la dimensione dell'impresa richiedente coincide (ad es. "Piccola" per entrambe le annualità, oppure "Grande" per entrambe le annualità) non è necessario compilare i dati relativi per la terza annualità, dato che il risultato rimarrebbe invariato. Nel caso in cui la dimensione d'impresa nei tre anni di riferimento risulti diversa si rimanda alla tabella in calce al foglio "Istruzioni" che esemplifica come leggere gli esiti delle verifiche.